



Decreto Dirigenziale n. 53 del 07/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). DINIEGO AUTORIZZAZIONE. DITTA: "CAUDINA CALCESTRUZZI" S.R.L. . ATTIVITA': PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI. SEDE OPERATIVA: ROTONDI, VIA TORRICELLI, N. 6.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0589099 del 9 luglio 2010 la ditta in oggetto ha presentato, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda di autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI, sito in Rotondi, via Torricelli, n. 6;
- CHE alla domanda è, tra l'altro, allegata – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – la relazione tecnica ove sono descritti:
 - a. ciclo produttivo;
 - b. tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
 - c. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "i", D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) risulta attivo sotto la gestione della "EDIL CALCESTRUZZI" S.C. a R.L. (impresa ad oggi non formalmente cessata) in vigenza di autorizzazione, rilasciata ai sensi di previgente normativa, con D. D. 4 ottobre 2005, n. 120, in via provvisoria e valida fino all'emissione di quella definitiva;
 - c) non figura da alcun atto ceduto, a qualsiasi titolo, ad altro gestore;
- CHE con nota prot. n. 0636857 del 27 luglio 2010 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 16 settembre, più volte deserta e fissata definitivamente al successivo 16 novembre, per l'improrogabilità del procedimento amministrativo;
- CHE in tale seduta, pure deserta, si è comunque preso "...atto del parere non favorevole del Comune su agibilità e compatibilità urbanistica...";
- CHE il procedimento amministrativo è, pertanto, concluso senza che, nell'appropriata sede, sia stato possibile acquisire alcun altro parere, reso in via definitiva dalle diverse Amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), con nota prot. n. 0954890 del 29 novembre 2010, non disponendo di atti utili alla positiva definizione del procedimento (certificato d'agibilità, utile anche sotto il profilo igienico-sanitario; caratteristiche dei sistemi d'abbattimento; calcolo delle emissioni stimate) lo scrivente ha comunicato il proprio parere non favorevole sulla domanda d'autorizzazione;
- CHE contestualmente, ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990, ss. mm. ii., alla ditta richiedente è stata preavvisata l'emissione del diniego, con assegnazione del perentorio termine di gg. 10 per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, per il cui effetto possa determinarsi il diverso e favorevole esito del procedimento;
- CHE finora, a riscontro della citata nota n. 0954890/2010, risulta acquisita solo parzialmente al prot. n. 1024806 del 23 dicembre 2010 la documentazione richiesta, in ogni caso insufficiente a far mutare il parere adottato, (in particolare perché priva del certificato d'agibilità, utile anche sotto il profilo igienico-sanitario, oltretutto al superamento dell'ostativo parere reso dal Comune competente);

RITENUTO:

- doversi rilasciare alla ditta in oggetto il provvedimento di diniego dell'autorizzazione;

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;

3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di NON AUTORIZZARE la ditta "CAUDINA CALCESTRUZZI" S.R.L. per lo stabilimento di PRODUZIONE CONGLOMERATI CEMENTIZI, sito in Rotondi, via Torricelli, n. 6;
- 3) di notificare il presente atto alla testé citata impresa, nella sede predetta;
- 4) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – che avverso di esso, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 5) d'inviarne copia al Comune di Rotondi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. – Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino;
- 6) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)